



Sez. Gen. Avvocatura
Ref. Albo
31-08-2011
[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

Staff 3° Servizio

Avvocatura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:	Liquidazione imposta di
In data 30-08-2011		registrazione sentenza n. /08 del
N. 1538		Tribunale di Ragusa - Causa opposizione
N. 82 STAFF SEGR. GEN.	c/C	atti esecutivi - Comune di Ragusa
Data 11. 8. 11	E	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 204

CAP. 1230

IMP. 1065/11

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di agosto, nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E. Zapparrata, il Dirigente S.G. dott. B. Buscema ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con decreto ingiuntivo n.190/87 il presidente del Tribunale di Ragusa ingiungeva all'Ente il pagamento della somma di £8.266.820 oltre interessi in favore del signor C E ,imprenditore edile ,per interventi straordinari ed urgenti fatti in immobili comunali siti in Ragusa Ibla ,via del Mercato e corso Mazzini;-che il decreto ingiuntivo veniva opposto dal Comune;

-che con sentenza n. /01, a seguito del giudizio di opposizione , il Tribunale di Ragusa ,rigettava la opposizione e confermava il decreto ingiuntivo inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dal C ,condannava l'Ente al pagamento di somme;

-che la somma di cui alla sentenza di cui sopra veniva inserita tra i debiti fuori bilancio e pagata(del.CC n.54/02);

-che con atto di pignoramento notificato il 18.10.05 il signor C pignorava presso la tesoreria comunale l'importo di € 12.867,05 in forza del decreto ingiuntivo del tribunale di Ragusa n. /87, di cui sopra;

- che l'Ente ,proponeva, con atto deliberativo di GM n. 400/05 opposizione all'esecuzione ,ritenendo la procedura esecutiva nulla ed inefficace per violazione di norme;

-che con sentenza n /08 , il Tribunale di Ragusa definitivamente pronunciatosi ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ,ed ha, pertanto, rigettato l'opposizione all'esecuzione nei confronti del signor C condannando l'Ente alle spese processuali ,spese che sono state liquidate con determinazione n. 227 del 10.2.09.

Visto l'avviso di liquidazione della imposta di registro della predetta sentenza(/08 Tribunale di Ragusa), datato 21 luglio 2011 prot.66438 n.2008/001/SC/ '001 dell'importo complessivo di € 276,00 inviato da parte della Agenzia delle Entrate di Ragusa per la omessa registrazione della sentenza;

che occorre procedere al pagamento della registrazione della sentenza di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previste dalla legge.

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta;
per quanto sopra premesso;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

DETERMINA

1. Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma di € 276,00 imputandola al cap. 1230. *verso 1065/11 Dic 2011*
2. Di liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa , a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. /08 emessa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile n. /06 promosso in primo grado dal Comune di Ragusa contro C ., la somma di € 276,00;
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate –Ufficio Territoriale di Ragusa-
4. Di effettuare il pagamento utilizzando l'apposito modello F 23, inviatoci unitamente all'avviso di liquidazione della imposta di cui anzidetto.

IL FUNZIONARIO
(Sig E. Zapparata)

IL DIRIGENTE
(S.G. S. B. Buscema)

Poté interporre: richiedere gli apposite facce e
pellegrino mod. F. 23.

Visto:
Il Dirigente del 1. Sindaco Il Segretario
Ragusa, li.
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 25.08.2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 01 SET. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Listra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 SET. 2011 al 08 SET. 2011

Ragusa 09 SET. 2011

IL MESSO COMUNALE

25-7-11
A

copy per il contribuente

MODULARIO
F-TASSE - 18 bis



MOD.16 MECC (Tasse)

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAGUSA (TYK)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE ALTMARE SALVATORE
avverte

COMUNE DI RAGUSA

DOMICILIATO IN
CORSO ITALIA N.72 97100 RAGUSA (RG)
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. /2008

DEL 08/04/08 EMESSO DAL TRIBUNALE

e per i seguenti motivi:


S.C. 287/08 OPP. ATTI ESECUTIVI COMUNE DI RG/C

AVVISO NUM. 2008/001/SC/

/0/001

Parte integrante dell'avviso
di irrogazione delle sanzioni
N. 1538 del 30.08.2011

00180270886



le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati
come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	168,00
IMPOSTA DI BOLLO	456T	30,00
SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO	671T	54,00
INTERESSI SU TASSE E II.II.	731T	8,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	12,00
TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI	964T	4,00

TOTALE DOVUTO

276,00 EURO

CITTÀ DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO

20 LUG 2011

ARRIVO

DATA

13/07/2011

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Dott. Mario Salvatore La Perna

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(*) Firma su penna del Direttore Provinciale.

ALTMARE SALVATORE

070 23 23 23

AVVERTENZE : AVVISO NUMERO

1. DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI - Art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1987, n. 472.

Entro il termine previsto per la proposta del ricorso è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata; l'importo da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo della somma delle sanzioni minime previste dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun titolo.

La definizione agevolata non è ammessa per le sanzioni irrogate per omesso o ritardato pagamento, nonché quando la sanzione è stata determinata definitiva in applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1987, ovvero per le sanzioni dovute agli importi liquidati a seguito di decisione della Commissione Tributaria.

2. RECORSO AVVERSO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE - D. Lgs. 21 dicembre 1982, n. 546.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sotto indicata, entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (art. 18 e 21 del D. Lgs. n. 546 del 1982), tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo festivo (1 agosto - 15 settembre).

Per la controversia di valore inferiore a 2.500,20 Euro il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente. Nel caso in cui il valore della controversia è pari o superiore a 2.500,20 Euro il contribuente deve essere avvertito in giudizio da un difensore abilitato rientrante tra le categorie elencate nell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1982, che deve soddisfare il ricorso a gli ultimi sei procedimenti (art. 12 e 18 del D. Lgs. n. 546 del 1982). È ammessa l'assolutoria scritta gratuita se non addossati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 546 del 1982.

Per valore della controversia oltre l'importo del tributo si mette degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto imposta. In casi di controversie relative esclusivamente alle impostazioni di servizi, il valore si considera della somma di questi.

Il ricorso, in bolla da 14,82 euro per ogni quattro facciata, è proposto mediante notifica a questo ufficio della copia conforme.

Il ricorso, compreso il codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo affrancamento senza busta con plica di risparmio (art. 18, commi 2 e 3 e art. 20 del D. Lgs. n. 546 del 1982). Successivamente il Ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso dovrà costituirsi in giudizio, a parità di trasmissione, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria eccia, o spedizione a mezzo posta, in plica raccomandata senza busta con avviso di ricevimento, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22 del D. Lgs. n. 546 del 1982).

Il ricorso non sospende la ricezione, a meno che si tratti di importi appaltati.

3. TARIVO PAGAMENTO - Art. 13, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1987, n. 472.

Ove il pagamento dei tributi non venga effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso, l'ufficio applicherà una sanzione pari al ... 30% delle imposte dovute nonché gli interessi maturati, a meno che il contribuente si sia privato delle norme sul versamento di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1987.

4. MODALITA' DI PAGAMENTO - D. Lgs. 9 luglio 1987, n. 237.

Il pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi controllorante della finanza, banca o posta, utilizzando l'allegato Mod. P23. Qualora in luogo del Mod. P23 allegato, venga utilizzato quello riportato prima di esso sopra indicati, si raccomanda di ricopierlo integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al numero di riferimento.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE :

- Commissione Tributaria provinciale competente : RAGUSA

- Ufficio al quale notificare il ricorso :

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA - UFFICIO CONTROLLI - AREA TERRITORIALE

PIAZZA ARISTOTELE N. 6

91100, RAGUSA (RG)

Ufficio al quale rivolgere per informazioni o presentare un ricorso dall'alto per l'esercizio dei poteri di controllo:

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA

UFFICIO TERRITORIALE DI RAGUSA

NUCINA G.

- Funzionario responsabile del procedimento:


**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA INREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T.Y.K.2.0.3.1.7.1.0.0.0.2.6.5.2.A

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COMUNE DI RAGUSA

SESSO M o F

COMUNE (o sede legale) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO M o F

COMUNE (o sede legale) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T Y K
codice1
sub codice (*)

1 1 1

R I G

2 0 1 0 8 0 0 1 S C 1 0 0 0 0 1 1 0

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 1 9 1 T
4 1 5 1 6 1 T
6 1 7 1 1 1 T
7 1 3 1 1 1 T
8 1 0 1 6 1 T
9 1 6 1 4 1 T
1 1 1 1
1 1 1 1

REGISTRO: ALTRE VOCI - PIOP
IMPOSTA DI BOLLO
SANZIONE PECUN. IMP. REGISTRO
INTERESSI SU TASSE E ITALIA
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE
TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI

168,00
30,00
54,00
8,00
12,00
4,00
276,00

EURO (lettere)

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

DUECENTOSETTANTASEI / 00

DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
		AZIENDA	CAB/SPORTELLO
LUGLIO	AGOSTO		

--

